

diritto proprio, finchè le città non intervennero a strapparli a proprio vantaggio.

Restano in vita le imposizioni personali (*angariae, scubiae*) e le imposte indirette del periodo precedente, aggravate e moltiplicate dall'arbitrio feudale, che fu fonte di molti abusi. Ma già si delineano due tendenze, che saranno la base del sistema di tassazione dell'età comunale (§ 100). Da un lato, i tributi vengono ad essere meglio commisurati sulla base del patrimonio fondiario o dei redditi accertati dei cittadini. Dall'altra, tutti i *dazi*, che colpiscono la produzione, il transito o il consumo, prendono natura giuridica di tassa, diventando il corrispettivo della protezione legale e della libertà di commercio, accordati dai signori feudali ai produttori e ai mercanti; tanto che questi ultimi, verso il pagamento del dazio, acquistavano la libertà d'esercizio ed il salvacondotto, fino al diritto d'indennizzo, nel caso di perdita, di rapina o d'impedimento (1). Questi dazi erano costituiti dalle *pensiones* o censi di produzione; dai *pedaggi* o diritti di transito (*introitus ripe, introitus stratae*) e di pesatura (*introitus portae*); dalle molteplici *tasse di mercato*, le quali presidiavano la libertà del commercio.

Finalmente i maggiori feudatari sono in possesso delle *regalie*, ad essi elargite per concessione generale o speciale del sovrano; e soprattutto del diritto di *secca*, compreso nell'ufficio comitale e limitato al conio della moneta pubblica ordinaria, con gli utili a questo relativi; delle *miniere* e delle *saline*, onde muovono più tardi i monopoli comunali; dei *mercati* e dei *beni caduchi*. Fin da questo tempo si incomincia ad esercitare da parte delle città una certa autonomia nella monetazione, per virtù di privilegi sovrani, poichè, accanto ai segni imperiali, si prende ad imprimere quelli del santo

---

(1) Cfr. il testo da me richiamato in *Rivista di diritto commerciale*, vol. IV, 1906, pag. 487, n. 2.